

CONFEDERAZIONE FASCISTA DEI LAVORATORI DEL COMMERCIO

COLLANA DI PROPAGANDA E STUDI

- 31 -

1938

**IL CONTRATTO COLLETTIVO
NAZIONALE DI LAVORO
PER I VIAGGIATORI E PIAZZISTI
DIPENDENTI DA AZIENDE INDUSTRIALI**

SERIE C

N. 15

TIPOGRAFIA ARMANI DI M. COURBIER

ROMA 1938-XVI

CONFEDERAZIONE FASCISTA DEI LAVORATORI DEL COMMERCIO

COLLANA DI PROPAGANDA E STUDI

- 31 -

IL CONTRATTO COLLETTIVO
NAZIONALE DI LAVORO
PER I VIAGGIATORI E PIAZZISTI
DIPENDENTI DA AZIENDE INDUSTRIALI

SERIE C
N. 15

TIPOGRAFIA ARMANI DI M. COURRIER

ROMA 1938-XVI

Il Contratto Nazionale di lavoro per i Viaggiatori e Piazzisti dipendenti da Aziende Industriali, che qui di seguito è integralmente pubblicato, dev'essere posto tra gli atti contrattuali più importanti stipulati nell'anno 1937 in quanto esso non solo realizza una decennale aspirazione delle categorie interessate, ma contiene altresì istituti e norme che, nel settore del lavoro commerciale, rappresentano innovazioni di rilevante interesse.

Particolarmente nei confronti dell'esistente Contratto Nazionale dei Viaggiatori e Piazzisti dipendenti da Aziende Commerciali, il nuovo contratto segna dei notevoli progressi, che non potranno non essere tenuti presenti allorchè si dovrà procedere alla rinnovazione di tale contratto che, stipulato nel 1928, non può non considerarsi oramai superato.

Senza dubbio nella formulazione del contratto dei Viaggiatori e Piazzisti dipendenti da Aziende Industriali, si sono dovute risolvere alcune questioni di principio che ne hanno resa lenta e faticosa la conclusione: è opportuno però dare atto alla Confederazione degli Industriali ed ai suoi dirigenti della buona volontà dimostrata nel superare tali difficoltà e dello spirito di cordiale collaborazione che li ha guidati durante le trattative e sul quale senza dubbio si potrà fare affidamento per la esatta, generale e leale applicazione da parte delle aziende interessate.

Tra i principali istituti regolati dal contratto in esame, vi è quello dell'assunzione (art. 1) e del periodo di prova (art. 3) che dettano norme precise per l'inizio del rapporto di lavoro e per il trattamento da farsi al lavoratore in tale periodo.

Tali norme sono integrate da quelle relative al contratto a termine (art. 2) che hanno il merito di chiarire ed inquadrare nel contratto collettivo di lavoro quelle forme di rap-

porto di lavoro individuale a tempo determinato che, in qualche caso, potevano servire ad eludere le norme generali di lavoro.

Il contratto inoltre stabilisce ed elenca quali siano le benemerienze nazionali che danno diritto ad una maggiore anzianità convenzionale agli effetti del preavviso e delle indennità di licenziamento (art. 4).

L'istituto delle ferie (art. 5) trova anch'esso la sua regolamentazione nel contratto e la misura delle ferie stesse è fissata con un sensibile miglioramento nei confronti di quanto stabilito dalla legge sull'Impiego Privato.

Norme precise regolano anche i permessi (art. 6), le retribuzioni (art. 7) e i trasferimenti (art. 9).

Altra importante clausola è quella che istituisce l'obbligo della corresponsione della tredicesima mensilità (art. 8).

Il trattamento per il caso di malattia (art. 11) è integrato dalle norme contenute da altro contratto generale stipulato fra le due Confederazioni per la iscrizione alla Cassa Nazionale Malattie per gli Addetti al Commercio dei lavoratori dipendenti da aziende inquadrare nella Confederazione Fascista degli Industriali.

Successive norme regolano il servizio militare (art. 12), i doveri del Viaggiatore e Piazzista (art. 13) e la parte disciplinare (art. 14).

Uno dei punti più delicati del rapporto di lavoro, quello cioè relativo al licenziamento, è regolato con norme precise (art. 15 e 16), nelle quali, non solo sono stabilite le modalità che debbono accompagnare la risoluzione del rapporto di lavoro, ma sono fissate altresì le indennità di licenziamento nella misura di 25/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio, pari cioè a quella in atto per i Viaggiatori e Piazzisti dipendenti da Aziende Commerciali.

Tale provvidenza però per il settore regolato con il recente contratto, è integrata dalle norme di cui all'art. 17 relative alla previdenza del personale che costituiscono un'altra importante innovazione, fissando un trattamento di previdenza, mediante contributi mensili a carico delle aziende e dei lavoratori, nella misura rispettiva del 4 e del 2 % sulle retribuzioni.

La volontà delle parti di rendere il contratto il più possibile chiaro in modo da evitare controversie e difficoltà nella sua applicazione, si è manifestata anche nella determinazione delle qualifiche dei lavoratori (art. 25), nel sistema escogitato per il riferimento da farsi ai fini della determinazione dei minimi di paga (art. 26) e nelle norme che regolano le retribuzioni a provvigione (art. 27) che sono senza dubbio quelle più correnti per le categorie regolate dal contratto.

Infine è stato contrattualmente riconosciuto che le diarie corrisposte ai Viaggiatori e Piazzisti, costituiscono ad ogni effetto, almeno per il 40 %, parte integrante delle retribuzioni (art. 29) ed in conseguenza si è riconosciuta giusta causa di dimissioni la risoluzione del rapporto di impiego richiesta dal viaggiatore nel caso in cui (art. 30) egli sia trattenuto in sede per oltre un terzo del tempo in cui dovrebbe rimanere in viaggio.

Le aptri, in ultimo, hanno voluto determinare in cinque anni la durata del contratto, entrato in vigore dal 1° gennaio 1938-XVI, allo scopo soprattutto di dare alle categorie una larga e prolungata tranquillità che serva alla stabilizzazione dei rapporti e, contemporaneamente, alla migliore sperimentazione delle norme contrattuali fissate.

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
PER I VIAGGIATORI E PIAZZISTI DIPENDENTI DA
AZIENDE INDUSTRIALI

(Pubblicato per esteso nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero delle Corporazioni del 31 gennaio 1938-XVI, fascicolo 171, allegato 1299, e per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 gennaio 1938-XVI, n. 24 - Parte seconda).

Addì 1° dicembre 1937-XVI, in Roma, tra la Confederazione Fascista degli Industriali, rappresentata dal Presidente S. E. il Conte Giuseppe Volpi di Misurata, assistito dal V. Presidente Dott. Grand'uff. Piero Pirelli, dal Direttore Prof. Giovanni Balella, dal Capo dei Servizi del Lavoro Avv. Rosario Toscani, dal Capo dell'Ufficio Contratti Collettivi e Assistenza Sindacale Avv. Germano Secreti e la Federazione Nazionale Fascista degli Addetti alle Case di Deposito, Vendita e Spedizione, rappresentata dal suo Segretario Comm. Avv. Alfonso Virdia, assistito dal Comm. Gino Panconesi, Segretario del Sindacato Nazionale Fascista Agenti, Rappresentanti, Sub Rappresentanti, Viaggiatori e Piazzisti e da una rappresentanza della categoria composta dal Cav. Uff. Ettore Sacchi e Cav. Romolo Tirassa, con l'intervento della Confederazione Fascista dei Lavoratori del Commercio, in persona del suo Presidente On. Riccardo Del Giudice, assistito dal Dott. Mario Barbieri, Direttore dell'Ufficio Contratti Collettivi e Legale della Confederazione stessa e con l'intervento della Federazione Nazionale Fascista degli Artigiani, rappresentata per delega del Presidente On. Vincenzo Buronzo dal Reggente la Direzione Ing. Giovanni Sepe Quarta, sentite la Federazione Nazionale Fascista delle Cooperative di Produzione e Lavoro, la Federazione Nazionale Fascista delle Cooperative Acquisti e Vendite collettive, la Federazione Nazionale Fascista delle Cooperative per la trasformazione dei prodotti agricoli, si è stipulato il presente contratto collettivo di lavoro il quale regola i rapporti

tra tutte le Ditte Industriali del Regno, comprese quelle Artigiane e Cooperative, ed i Viaggiatori e Piazzisti da esse dipendenti.

PARTE PRIMA

NORME GENERALI

Assunzione.

Art. 1. — All'atto dell'assunzione l'azienda rilascerà al viaggiatore o piazzista una lettera dalla quale risulti:

- a) la durata dell'eventuale periodo di prova;
- b) la qualifica, l'ampiezza del mandato conferito e della zona;
- c) il periodo di tempo minimo annuale per cui l'azienda si impegna a tener in viaggio il viaggiatore;
- d) eventuali compiti del viaggiatore durante il periodo in cui non viaggia, tenuto presente che non debbono essere affidati allo stesso mansioni incompatibili con la sua qualifica;
- e) trattamento economico (stipendio, provvigione, diaria, rimborso spese, ecc.).

All'atto dell'assunzione il viaggiatore o piazzista deve presentare:

- 1) la carta d'identità;
- 2) il libretto di lavoro;
- 3) le tessere per le assicurazioni sociali obbligatorie in quanto ne sia già in possesso e i documenti richiesti da particolari disposizioni di legge.

Contratto a termine.

Art. 2. — L'assunzione può essere fatta anche con prefissione di termine; tuttavia saranno applicate in tal caso tutte le disposizioni regolanti il rapporto a tempo indeterminato quando la aggiunzione del termine non risulti giustificata dalla

specialità del rapporto ed apparisca invece fatta per eludere le disposizioni del presente contratto.

Comunque, agli effetti della indennità di cui all'art. 16, si considererà come contratto a tempo indeterminato la rinnovazione o proroga di un contratto a termine che venisse stipulata per un periodo non superiore a tre anni, salva però quella prosecuzione che, nella misura massima di tre mesi, venisse concordata per portare a termine il lavoro per cui il viaggiatore o piazzista fu assunto in servizio, oppure in riferimento alla pur protratta cessazione dell'attività aziendale.

Tale disposizione non si applica ai contratti a termine attualmente in corso, per il periodo fino alla loro scadenza.

L'assunzione fatta con prefissione di termine dovrà risultare da atto scritto.

Le norme previste nel presente contratto e il trattamento economico di cui all'art. 26 si applicano, fino alla scadenza del termine, anche ai contratti a tempo determinato, eccezion fatta di quelle relative al preavviso e alla indennità di licenziamento.

Non si applicano altresì le norme relative alla previdenza limitatamente ai contratti a termine che abbiano durata non superiore a tre mesi.

Periodo di prova.

Art. 3. — L'assunzione può avvenire con un periodo di prova non superiore a tre mesi. Tale periodo di prova dovrà risultare dalla lettera di assunzione di cui all'art. 1.

Non sono ammesse nè la protrazione nè la rinnovazione del periodo di prova.

Durante il periodo di prova sussistono tra le parti tutti i diritti e gli obblighi del presente contratto, salvo quanto diversamente disposto dal contratto stesso.

Durante il periodo di prova la risoluzione del rapporto d'impiego potrà aver luogo da ciascuna delle due parti in qualsiasi momento senza preavviso nè indennità.

Qualora la risoluzione avvenga per dimissioni in qualunque tempo o per licenziamento durante il primo mese la retri-

bUZIONE sarà corrisposta per il solo periodo di servizio prestato.

Qualora il licenziamento avvenga oltre i termini predetti, al viaggiatore o piazzista sarà corrisposta la retribuzione fino alla metà o alla fine del mese in corso, a seconda che la risoluzione avvenga entro la prima o la seconda quindicina del mese stesso.

Qualora alla scadenza del periodo di prova l'azienda non proceda alla disdetta del rapporto il viaggiatore o piazzista si intenderà confermato in servizio.

Per il viaggiatore o piazzista in prova la retribuzione potrà essere inferiore a quella minima che sarà fissata nei contratti integrativi ai sensi dell'art. 26. La differenza sarà però reintegrata al viaggiatore o piazzista che venga confermato in servizio.

Le norme relative alla previdenza non si applicano durante il periodo di prova; superato tale periodo le norme stesse saranno però applicate con decorrenza dalla data di assunzione.

Benemerenze nazionali.

Art. 4. — Ai viaggiatori o piazzisti che si trovino nelle condizioni appresso indicate e che non abbiano già goduto della concessione, verrà riconosciuta, agli effetti del preavviso e della indennità di licenziamento, una maggiore anzianità convenzionale nella seguente misura:

- 1) mutilati di guerra o per la Causa Fascista: un anno;
- 2) ex combattenti della Grande Guerra che abbiano prestato servizio almeno per sei mesi presso reparti mobilitati in zona di operazioni ed ex combattenti in A. O. I. che abbiano prestato servizio in zona di operazioni per almeno tre mesi anteriormente al 5 maggio 1936: sei mesi;
- 3) decorati al valore, promossi per merito di guerra, decorati dell'Ordine Militare di Savoia e feriti di guerra: sei mesi.

Le predette anzianità sono cumulabili.

La richiesta per ottenere le suddette maggiorazioni di anzianità deve essere corredata: per gli ex combattenti dallo stato di servizio rilasciato dall'Autorità Militare e per i mutilati per la Causa Fascista da documentazione rilasciata dal Direttorio del P. N. F. nonchè integrata dalla prova del mancato godimento precedente.

Il diritto alle predette anzianità deve essere denunciato all'azienda — a pena di decadenza — dal viaggiatore o piazzista di nuova assunzione all'atto dell'assunzione stessa su richiesta dell'azienda, e dal viaggiatore o piazzista in servizio entro tre mesi da quando l'azienda gli abbia comunicato le disposizioni del presente articolo.

Per quanto riguarda le benemerenze fasciste valgono le disposizioni di cui al contratto collettivo interconfederale 30 dicembre 1934-XIII pubblicato nel Supplemento del *Bollettino Ufficiale* del Ministero delle Corporazioni, fasc. 113 del 1° aprile 1935-XIII, all. n. 659.

Ferie.

Art. 5. — Il viaggiatore o piazzista ha diritto per ogni anno di servizio ad un periodo di riposo, con decorrenza della retribuzione non inferiore a:

- 10 giorni in caso di anzianità di servizio fino a 2 anni;
- 15 giorni in caso di anzianità di servizio da oltre 2 sino a 10 anni;
- 20 giorni in caso di anzianità di servizio da oltre 10 sino a 25 anni;
- 30 giorni in caso di anzianità di servizio di oltre 25 anni.

Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo e non potrà avere inizio in giorni festivi; nel fissarne l'epoca sarà tenuto conto da parte dell'azienda, compatibilmente con le esigenze del servizio, degli eventuali desideri del viaggiatore o piazzista.

La risoluzione del rapporto per qualsiasi motivo non pregiudica il diritto alle ferie maturate. In caso di risoluzione nel

bUZIONE sarà corrisposta per il solo periodo di servizio prestato.

Qualora il licenziamento avvenga oltre i termini predetti, al viaggiatore o piazzista sarà corrisposta la retribuzione fino alla metà o alla fine del mese in corso, a seconda che la risoluzione avvenga entro la prima o la seconda quindicina del mese stesso.

Qualora alla scadenza del periodo di prova l'azienda non proceda alla disdetta del rapporto il viaggiatore o piazzista si intenderà confermato in servizio.

Per il viaggiatore o piazzista in prova la retribuzione potrà essere inferiore a quella minima che sarà fissata nei contratti integrativi ai sensi dell'art. 26. La differenza sarà però reintegrata al viaggiatore o piazzista che venga confermato in servizio.

Le norme relative alla previdenza non si applicano durante il periodo di prova; superato tale periodo le norme stesse saranno però applicate con decorrenza dalla data di assunzione.

Benemerenze nazionali.

Art. 4. — Ai viaggiatori o piazzisti che si trovino nelle condizioni appresso indicate e che non abbiano già goduto della concessione, verrà riconosciuta, agli effetti del preavviso e della indennità di licenziamento, una maggiore anzianità convenzionale nella seguente misura:

- 1) mutilati di guerra o per la Causa Fascista: un anno;
- 2) ex combattenti della Grande Guerra che abbiano prestato servizio almeno per sei mesi presso reparti mobilitati in zona di operazioni ed ex combattenti in A. O. I. che abbiano prestato servizio in zona di operazioni per almeno tre mesi anteriormente al 5 maggio 1936: sei mesi;
- 3) decorati al valore, promossi per merito di guerra, decorati dell'Ordine Militare di Savoia e feriti di guerra: sei mesi.

Le predette anzianità sono cumulabili.

La richiesta per ottenere le suddette maggiorazioni di anzianità deve essere corredata: per gli ex combattenti dallo stato di servizio rilasciato dall'Autorità Militare e per i mutilati per la Causa Fascista da documentazione rilasciata dal Direttorio del P. N. F. nonchè integrata dalla prova del mancato godimento precedente.

Il diritto alle predette anzianità deve essere denunciato all'azienda — a pena di decadenza — dal viaggiatore o piazzista di nuova assunzione all'atto dell'assunzione stessa su richiesta dell'azienda, e dal viaggiatore o piazzista in servizio entro tre mesi da quando l'azienda gli abbia comunicato le disposizioni del presente articolo.

Per quanto riguarda le benemerenze fasciste valgono le disposizioni di cui al contratto collettivo interconfederale 30 dicembre 1934-XIII pubblicato nel Supplemento del *Bollettino Ufficiale* del Ministero delle Corporazioni, fasc. 113 del 1° aprile 1935-XIII, all. n. 659.

Ferie.

Art. 5. — Il viaggiatore o piazzista ha diritto per ogni anno di servizio ad un periodo di riposo, con decorrenza della retribuzione non inferiore a:

- 10 giorni in caso di anzianità di servizio fino a 2 anni;
- 15 giorni in caso di anzianità di servizio da oltre 2 sino a 10 anni;
- 20 giorni in caso di anzianità di servizio da oltre 10 sino a 25 anni;
- 30 giorni in caso di anzianità di servizio di oltre 25 anni.

Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo e non potrà avere inizio in giorni festivi; nel fissarne l'epoca sarà tenuto conto da parte dell'azienda, compatibilmente con le esigenze del servizio, degli eventuali desideri del viaggiatore o piazzista.

La risoluzione del rapporto per qualsiasi motivo non pregiudica il diritto alle ferie maturate. In caso di risoluzione nel

corso dell'annata il viaggiatore o piazzista non in prova ha diritto alle ferie stesse in proporzione dei mesi di servizio prestato.

L'assegnazione delle ferie non potrà aver luogo durante il periodo di preavviso.

Permessi.

Art. 6. — Le assenze debbono essere immediatamente giustificate all'azienda.

Al viaggiatore o piazzista che ne faccia domanda l'azienda può accordare, a suo esclusivo giudizio, permessi di breve congedo per giustificati motivi con facoltà di non corrispondere la retribuzione. Tali brevi congedi non sono computati in conto dell'annuale periodo di riposo.

Ai viaggiatori o piazzisti sarà concesso un permesso di giorni 15, con decorrenza della retribuzione, per contrarre matrimonio. Tale permesso non sarà computato nel periodo delle ferie annuali.

Retribuzioni.

Art. 7. — Lo stipendio sarà corrisposto ad ogni fine mese con la specificazione degli elementi costitutivi.

In caso che l'azienda ne ritardi di oltre 10 giorni il pagamento, decorrano di pieno diritto gli interessi, nella misura del 2 % in più del tasso ufficiale di sconto e con decorrenza della scadenza di cui al comma precedente; inoltre il viaggiatore o piazzista avrà facoltà di risolvere il rapporto con diritto alla corresponsione dell'indennità di licenziamento e di mancato preavviso.

In caso di contestazione sullo stipendio e sugli altri elementi costitutivi della retribuzione al viaggiatore o piazzista dovrà essere intanto corrisposta la parte di retribuzione non contestata.

Qualsiasi ritenuta per risarcimento di danni non potrà mai superare il 10 % della retribuzione mensile, salvo che non intervenga la risoluzione del rapporto.

Tredicesima mensilità.

Art. 8. — L'azienda corrisponderà una tredicesima mensilità pari alla retribuzione mensile percepita dal viaggiatore o piazzista; la corresponsione di tale mensilità avverrà normalmente alla vigilia di Natale.

La tredicesima mensilità, fino a concorrenza del relativo importo, assorbe le eventuali gratifiche corrisposte dall'azienda.

Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto durante il corso dell'anno, il viaggiatore o piazzista non in prova avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della 13^a mensilità per quanti sono i mesi interi di servizio prestati.

Trasferimenti.

Art. 9. — Il viaggiatore o piazzista trasferito conserva il trattamento economico goduto precedentemente, escluse quelle indennità e competenze che siano inerenti alle condizioni locali o alle particolari prestazioni presso la sede di origine e che non ricorrano nella nuova destinazione.

Il viaggiatore o piazzista che non accetti il trasferimento avrà diritto all'indennità di licenziamento e al preavviso salvo che all'atto dell'assunzione sia stato espressamente pattuito il diritto dell'azienda di disporre il trasferimento del viaggiatore o piazzista e tale diritto risulti in base alla situazione di fatto vigente per i viaggiatori e piazzisti attualmente in servizio, nei quali casi il piazzista o viaggiatore che non accetta il trasferimento stesso viene considerato dimissionario.

Al viaggiatore o piazzista che venga trasferito sarà corrisposto il rimborso delle spese di viaggio e di trasporto per sé, per le persone di famiglia e per gli effetti famigliari (mobilia, bagagli ecc.) previ opportuni accordi da prendersi con l'azienda.

È dovuta inoltre la diaria per giorni sette al viaggiatore o piazzista celibe senza congiunti conviventi a carico e per giorni quindici — oltre un giorno per ogni figlio a carico — al viaggiatore o piazzista con famiglia.

Qualora per effetto del trasferimento il viaggiatore o piazzista debba corrispondere un indennizzo per anticipata risoluzione di contratto di affitto, regolarmente registrato o denunciato al datore di lavoro precedentemente alla comunicazione del trasferimento, avrà diritto al rimborso di tale indennizzo fino alla concorrenza di un massimo di tre mesi di pigione.

Il provvedimento di trasferimento dovrà essere comunicato per iscritto tempestivamente al viaggiatore o piazzista.

Al viaggiatore o piazzista che chieda il suo trasferimento non competono le indennità di cui sopra.

Tutela della maternità.

Art. 10. — Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela delle lavoratrici durante lo stato di gravidanza e puerperio, l'azienda deve in tale evenienza conservare il posto alla viaggiatrice o piazzista per un periodo di sei mesi, corrispondendole l'intera retribuzione durante i primi tre mesi, fatta deduzione di quanto essa percepisca per atti di previdenza compiuti dal datore di lavoro per tale evenienza.

Ove durante il periodo di cui al primo comma intervenga una malattia, si applicheranno le disposizioni fissate dal successivo art. 11 del presente contratto quando risultino più favorevoli alla viaggiatrice o piazzista a decorrere dal giorno in cui si manifesti la malattia stessa.

L'assenza per gravidanza o puerperio non interrompe, a tutti gli effetti, il decorso della anzianità di servizio, per il periodo suddetto.

Trattamento di malattia

Art. 11. — L'assenza per malattia dovrà essere comunicata nelle 24 ore, salvo i casi di giustificato impedimento.

L'azienda avrà facoltà di far controllare la malattia del viaggiatore o piazzista da un medico di sua fiducia.

Nel caso di interruzione del servizio dovuta ad infortunio o malattia, l'azienda conserverà al viaggiatore o piazzista non

in prova il posto per un periodo di 4 mesi e mezzo se esso abbia una anzianità di servizio non superiore a cinque anni, e per un periodo di 8 mesi se abbia una anzianità di oltre cinque anni, senza interruzione dell'anzianità, corrispondendogli nel primo caso la intera retribuzione per il primo mese e mezzo e la metà di essa per i successivi tre mesi; nel secondo caso la intera retribuzione per i primi due mesi e la metà di essa per gli altri sei mesi.

Eguale diritto spetterà al viaggiatore o piazzista nel periodo di preavviso e fino alla scadenza del periodo stesso.

Alla scadenza dei termini sopra indicati l'azienda, ove proceda al licenziamento del viaggiatore o piazzista, gli corrisponderà il trattamento di licenziamento, ivi compresa la indennità sostitutiva del preavviso.

Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta al viaggiatore o piazzista di riprendere servizio, il viaggiatore o piazzista stesso potrà risolvere il contratto d'impiego con diritto alla sola indennità di licenziamento di cui all'art. 16. Ove ciò non avvenga e l'azienda non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso, salva la decorrenza dell'anzianità agli effetti del preavviso e della indennità di licenziamento.

A favore del viaggiatore o piazzista si provvederà da parte delle organizzazioni stipulanti entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente contratto, alla costituzione dell'assistenza mutualistica contro i rischi di malattia.

Servizio militare.

Art. 12. — La chiamata alle armi per assolvere gli obblighi di leva risolve di diritto il contratto, salvo patto in contrario più favorevole al viaggiatore o piazzista; l'azienda in caso di risoluzione del rapporto, corrisponderà al viaggiatore o piazzista non in prova una indennità pari a quella che gli sarebbe spettata in caso di licenziamento ai sensi dell'art. 16, con un minimo pari ad un mese di retribuzione.

L'azienda esaminerà con particolare considerazione le domande di assunzione, presentate entro due mesi dal ritorno del viaggiatore o piazzista che abbia terminato il servizio di leva.

Il richiamo alle armi o nella M. V. S. N. non risolve il rapporto di lavoro del viaggiatore o piazzista non in prova; l'azienda conserverà il posto al viaggiatore o piazzista stesso e, ove non si tratti di richiamo a termine dell'ultimo comma del presente articolo, gli corrisponderà per il periodo di tre mesi una indennità mensile pari alla sua retribuzione. Il tempo passato sotto le armi o della M. V. S. N. verrà computato, agli effetti dell'anzianità come passato in servizio.

Terminato il servizio militare, il viaggiatore o piazzista dovrà presentarsi nel termine di giorni trenta all'azienda, per riprendere servizio: non presentandosi nel termine suddetto, sarà considerato dimissionario.

Il trattamento in caso di richiamo alle armi o di arruolamento volontario nelle Forze Armate o nella M. V. S. N. dovuto per esigenze militari di carattere eccezionale è regolato dal R. D. L. 15 giugno 1936, n. 1374 e dalle relative norme di attuazione.

Doveri del viaggiatore o piazzista.

Art. 13. — Il viaggiatore o piazzista deve tenere un contegno corrispondente ai doveri inerenti alla esplicazione delle mansioni affidategli, e, in particolare:

1) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le disposizioni del presente contratto nonchè le istruzioni impartite dai superiori;

2) conservare assoluta segretezza sugli interessi dell'azienda; non trarre profitto, con danno dell'imprenditore, da quanto forma oggetto delle sue funzioni nella azienda, nè svolgere attività contraria agli interessi della produzione aziendale; non abusare, in forma di concorrenza sleale, dopo risolto il contratto di impiego, delle notizie attinte durante il servizio, fermo restando quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 8 del R. D. L. 13 novembre 1924, n. 1825;

3) aver cura dei locali, degli oggetti o strumenti a lui affidati.

Provvedimenti disciplinari.

Art. 14. — Le mancanze del viaggiatore o piazzista potranno essere punite, a seconda della loro gravità, con:

a) rimprovero verbale;

b) rimprovero scritto;

c) multa non superiore all'importo di tre ore di stipendio;

d) sospensione dal lavoro, o dallo stipendio e dal lavoro, per un periodo non superiore a 5 giorni;

e) licenziamento senza indennità e senza preavviso.

La sospensione di cui alla lett. d) si può applicare a quelle mancanze, le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate non siano così gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lettere a) b) e c).

Il licenziamento senza indennità e senza preavviso potrà essere adottato nei confronti dell'impiegato colpevole di mancanze relative a doveri anche non particolarmente richiamati nel presente contratto le quali siano così gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto d'impiego.

Il licenziamento è inoltre indipendente alle eventuali responsabilità nelle quali sia incorso il viaggiatore o piazzista.

Preavviso di licenziamento e di dimissioni.

Art. 15. — Il contratto di impiego a tempo indeterminato non può essere risolto da nessuna delle due parti senza un preavviso, i cui termini sono stabiliti come segue:

a) per i viaggiatori e piazzisti di 1ª categoria che, avendo superato il periodo di prova, non hanno raggiunto i 5 anni di servizio: mesi 1; per i piazzisti di 2ª categoria: giorni 15;

b) per i viaggiatori e piazzisti di 1^a categoria che hanno raggiunto i 5 anni di servizio e non i 10: giorni 45; per i piazzisti di 2^a categoria: giorni 30;

c) per i viaggiatori e piazzisti di 1^a categoria che hanno raggiunto i 10 anni di servizio: mesi 2; per i piazzisti di 2^a categoria: giorni 45.

I termini di disdetta decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese.

La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso, deve corrispondere all'altra una indennità pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.

Il datore di lavoro ha diritto di ritenere su quanto sia da lui dovuto al viaggiatore o piazzista un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi eventualmente non dato.

Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennità, sarà computato nell'anzianità agli effetti della indennità di licenziamento.

È in facoltà della parte che riceve la disdetta ai sensi del 1° comma, di troncare il rapporto, sia all'inizio, sia nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.

Durante il compimento del periodo di preavviso il datore di lavoro concederà al viaggiatore o piazzista dei permessi per la ricerca di nuova occupazione; la distribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabilite dal datore di lavoro in rapporto alle esigenze dell'azienda.

Tanto il licenziamento quanto le dimissioni saranno normalmente comunicate per iscritto.

Il viaggiatore o piazzista già in servizio al 1° gennaio 1938 manterrà *ad personam* l'eventuale maggior termine di preavviso a cui — in base ad usi, consuetudini o contratti individuali, anche se derivanti da regolamenti, concordati o accordi stipulati precedentemente alla legge 3 aprile 1926, n. 563, o non giuridicamente perfetti ai sensi della legge stessa e successive — avrebbe avuto diritto in caso di licenziamento a tale data, scomputando però da esso i giorni corrispondenti a quan-

to, in relazione alla anzianità successiva al 1° gennaio 1938, venga a percepire per indennità di licenziamento di cui all'art. 16 in più della misura spettantegli in base al precedente trattamento.

Indennità di licenziamento.

Art. 16. — In caso di licenziamento da parte dell'azienda non ai sensi dell'art. 14, comma primo, lettera e), si applicano le seguenti norme:

a) per l'anzianità di servizio precedente al 1° gennaio 1938 l'indennità di licenziamento verrà, al momento del licenziamento stesso, liquidata in base alle norme del R. D. L. 13 novembre 1924, n. 1825, oppure in base alle più favorevoli disposizioni, eventualmente vigenti al 1° gennaio 1938, e portate da usi, consuetudini o contratti individuali più favorevoli, anche se derivanti da regolamenti o concordati o accordi stipulati precedentemente alla legge 3 aprile 1926, n. 563, o non giuridicamente perfetti ai sensi della legge stessa e successive;

b) per l'anzianità successiva al 1° gennaio 1938 l'indennità verrà liquidata nella misura di 25/30 (venticinque trentesimi) della retribuzione mensile per ogni anno di servizio. Tale misura sostituisce quella disposta da qualsiasi altro trattamento vigente al 1° gennaio 1938 (anche se in forma previdenziale quando questa comprende l'indennità di licenziamento) portata da usi, consuetudini o contratti individuali più favorevoli, anche se derivanti da regolamenti concordati o accordi stipulati precedentemente alla legge 3 aprile 1926, n. 563, o non giuridicamente perfetti ai sensi della legge stessa e successive, salvo il caso di contratti individuali *intuitu personae*, per i quali varrà la norma dell'art. 22.

In ogni caso la liquidazione dell'indennità verrà fatta sulla base della retribuzione in corso al momento della risoluzione del rapporto. Trascorso il primo anno di servizio le frazioni di anno verranno conteggiate per dodicesimi, trascurandosi le frazioni di mese.

Agli effetti del presente articolo sono compresi nella retri-

buzione, oltre le provvigioni, i premi di produzione, le partecipazioni agli utili, anche tutti gli altri elementi costitutivi della retribuzione aventi carattere continuativo e che siano di ammontare determinato.

Se il viaggiatore o piazzista è remunerato in tutto o in parte con provvigioni, premi di produzione o partecipazione, questi saranno commisurati sulla media dell'ultimo triennio e, se il viaggiatore o piazzista non abbia compiuto tre anni di servizio, sulla media del periodo da lui passato in servizio.

Le provvigioni saranno computate sugli affari andati a buon fine, conclusi prima della risoluzione del rapporto, anche se debbano avere esecuzione posteriormente.

I premi di produzione si intendono riferiti alla produzione già effettuata e le partecipazioni agli utili a quelli degli esercizi già chiusi al momento della risoluzione del rapporto.

È in facoltà dell'azienda, salvo espresso patto in contrario, di dedurre dalla indennità di licenziamento quanto il viaggiatore o piazzista percepisca in conseguenza del licenziamento per eventuali atti di previdenza (casce pensioni, previdenze, assicurazioni varie) compiuti dall'azienda: nessuna detrazione è invece ammessa per il trattamento di previdenza previsto all'art. 17 del presente contratto.

Previdenza.

Art. 17. — A favore dei viaggiatori o piazzisti regolati dal presente contratto è istituito un trattamento di previdenza mediante contributi mensili a carico delle aziende e dei viaggiatori o piazzisti, salvo quanto disposto all'ultimo comma dell'art. 2 e dell'art. 3.

Tali contributi vengono fissati rispettivamente nella misura del 4 % e del 2 % sulla retribuzione.

Il contributo dovuto dal viaggiatore o piazzista verrà trattenuto dalla azienda all'atto della corresponsione della retribuzione e versato insieme a quello a suo carico secondo le norme che saranno fissate nel Regolamento di tale previdenza.

Il regolamento della previdenza prevista dal presente articolo, verrà concordato a parte con contratto che farà parte integrante del presente contratto.

Indennità in caso di morte.

Art. 18. — In caso di morte del viaggiatore o piazzista spetterà al coniuge ed ai congiunti non oltre il 4° grado viventi a suo carico il trattamento previsto per il caso di licenziamento (indennità di licenziamento e di preavviso) a termini degli artt. 15 e 16, fatta deduzione di quanto essi percepiscano per eventuali atti di previdenza (casce pensioni, previdenze, assicurazioni varie) compiuti dall'azienda; non sono però deducibili le somme spettanti per la previdenza prevista all'art. 17 del presente contratto.

In caso di mancanza di coniuge e di congiunti viventi a carico entro il 4° grado, il datore di lavoro verserà una somma corrispondente al trattamento predetto, ai figli ed al coniuge del viaggiatore o piazzista non viventi a carico di questi.

Il datore di lavoro potrà richiedere che la vivenza a carico sia comprovata mediante atto di notorietà, a norma di legge.

Risoluzione del rapporto.

Art. 19. — Al viaggiatore o piazzista dimissionario che abbia compiuto il 60° anno di età ed abbia una anzianità di servizio di almeno trenta anni presso la stessa azienda verrà corrisposto un premio in misura equivalente alla indennità che in caso di licenziamento avrebbe percepito ai sensi dell'art. 16.

All'impiegata che si dimetta per contrarre matrimonio o durante la gravidanza o il puerperio, sarà concesso un compenso equivalente alla indennità che in caso di licenziamento avrebbe percepito ai sensi dell'art. 16.

In caso di risoluzione del rapporto di impiego da parte del viaggiatore o piazzista per cause attribuibili all'imprenditore e così gravi da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto stesso, è dovuto al viaggiatore o piazzista un trattamento equivalente a quello che gli sarebbe spettato in caso di licenziamento, compresa l'indennità sostitutiva del preavviso.

Cessione o trasformazione d'azienda.

Art. 20. — La cessione o la trasformazione in qualsiasi modo dell'azienda non risolve di per sè il contratto di impiego, ed il personale ad essa addetto conserva i suoi diritti nei confronti del nuovo titolare.

Certificato di lavoro.

Art. 21. — Ferme restando le annotazioni prescritte dalla legge 10 gennaio 1935-XIII, n. 112, sul libretto di lavoro, in caso di licenziamento o di dimissioni, per qualsiasi causa, l'imprenditore ha l'obbligo di mettere a disposizione del viaggiatore o piazzista, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro e nonostante qualsiasi contestazione sulla liquidazione per diritti che ne derivano, un certificato contenente la indicazione del tempo durante il quale il viaggiatore o piazzista ha svolto la sua attività nell'azienda, e delle mansioni nella stessa disimpegnate.

Nel certificato di lavoro sarà specificato se il viaggiatore o piazzista abbia goduto delle maggiorazioni convenzionali di anzianità previste dall'art. 4 e nel caso in cui non ne abbia goduto ne verrà indicato il motivo.

Inscindibilità delle disposizioni del contratto.

Art. 22. — Le disposizioni del presente contratto, nell'ambito di ogni istituto, sono correlative ed inscindibili tra di loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento.

La previdenza e l'indennità di licenziamento, anche quando siano disgiunte, si considerano costituenti un unico istituto.

Sostituzione degli usi.

Art. 23. — Il presente contratto, salvo quanto disposto dall'art. 16 per indennità di licenziamento relativa alla anzianità di servizio sino al 1° gennaio 1938 e salvo quanto disposto

in via transitoria per il preavviso all'art. 15 sostituisce ed assorbe tutti gli usi o consuetudini, anche se più favorevoli ai viaggiatori o piazzisti, da considerarsi pertanto incompatibili con l'applicazione di qualsiasi delle norme poste dal contratto stesso.

Disposizioni generali.

Art. 24. — Per quanto non disposto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia di impiego privato.

Ferma la inscindibilità di cui all'art. 22, le parti col presente contratto non hanno inteso sostituire le condizioni più favorevoli al viaggiatore o piazzista, salvo quanto disposto dagli artt. 15, 16 e 23.

PARTE SECONDA

NORME SPECIALI ED ECONOMICHE

Qualifica.

Art. 25. — Agli effetti del presente contratto si ritiene:

a) Viaggiatore, l'impiegato assunto stabilmente da una azienda con l'incarico di viaggiare per il collocamento di articoli trattati dalla medesima, sia che viaggi a proprie spese, come a spese della ditta, sia che abbia retribuzione fissa oppure totalmente o parzialmente a provvigione, abbia o meno le spese a proprio carico.

b) Piazzista, l'impiegato assunto stabilmente da una ditta con l'incarico di collocare in una determinata città ed immediati dintorni gli articoli trattati dalla ditta stessa, comunque sia retribuito.

I piazzisti si distinguono in piazzisti di 1^a e 2^a categoria.

Si considera di prima categoria il piazzista che per l'importanza delle mansioni affidategli può essere equiparato al viaggiatore, con la sola differenza della limitazione della zona.

Agli effetti dell'applicazione del presente contratto non esclude la qualifica di viaggiatore o di piazzista il fatto che questi con consenso scritto della ditta dalla quale dipende tratti anche articoli di altre ditte, previ opportuni accordi tra esse.

Stipendi.

Art. 26. — La retribuzione minima mensile del viaggiatore o del piazzista di 1^a categoria non potrà essere inferiore a quella stabilita per gli impiegati di concetto nei contratti collettivi integrativi per la categoria di industria a cui appartiene l'azienda dalla quale il viaggiatore o piazzista dipende; non potrà essere inferiore a quella degli impiegati d'ordine per i piazzisti di 2^a categoria.

Qualora i contratti integrativi di cui sopra prevedano due distinti minimi di stipendio per gli impiegati di concetto amministrativi e per quelli tecnici, la retribuzione minima mensile del viaggiatore e del piazzista di 1^a categoria non potrà essere inferiore a quella prevista dal maggiore dei due minimi.

Eguale criterio si seguirà per il piazzista di 2^a categoria nel caso che i contratti integrativi dell'industria prevedano per gli impiegati d'ordine tecnici e amministrativi due minimi distinti.

Per il viaggiatore ed il piazzista retribuiti in tutto o in parte a provvigione, per retribuzione mensile si intenderà la media mensile dei guadagni globali percepiti nell'anno solare (1^o gennaio-31 dicembre). Nel caso in cui il rapporto si inizi nel corso dell'anno la media sarà computata alla fine del secondo anno solare per tutto il periodo di servizio.

Nel caso di cessazione del rapporto prima della fine del secondo anno solare di servizio si prenderà a base il periodo di servizio prestato. Nel caso di anzianità maggiore la frazione dell'ultimo anno verrà aggiunta all'anno solare precedente.

Provvigione.

Art. 27. — Qualora il viaggiatore o piazzista sia pagato in tutto o in parte con una provvigione sugli affari, questa gli sarà corrisposta solo sugli affari andati a buon fine.

Nel caso di fallimento o di provata insolvenza del cliente non sarà dovuta al viaggiatore o al piazzista alcuna provvigione sulla percentuale di reparto o di concordato, se questa sia inferiore al 65 %.

Al viaggiatore o piazzista spetterà però integralmente la provvigione nel caso di contratti che essendo stati già approvati, siano successivamente stornati dalla ditta senza giustificato motivo e non giungano a buon fine per colpa di essa.

Le provvigioni saranno liquidate alla fine di ogni semestre con la spedizione al viaggiatore o al piazzista del conto relativo ed esibendo, ove occorra, copie delle fatture.

La liquidazione dovrà farsi in base all'importo netto delle fatture dedotti vuoti, bolli, eventuali porti ed imballi. Non si dovranno dedurre quegli sconti extra o abbuoni o resi derivanti tutti da colpa della ditta; non sono altresì deducibili gli sconti extra o abbuoni accordati dalla ditta dopo la conclusione dell'affare, all'atto o dopo l'emissione della fattura e che siano dovuti ad iniziativa esclusiva della ditta medesima.

Qualora il viaggiatore o il piazzista sia pagato in tutto o in parte a provvigione, avrà diritto di chiedere mensilmente degli acconti in misura non superiore a 3/5 delle provvigioni relative alle fatture spedite nel mese precedente e in ogni caso avrà diritto al minimo di stipendio di cui al primo comma dell'articolo precedente.

Al viaggiatore o al piazzista retribuito totalmente o parzialmente a provvigione spetterà la provvigione anche sugli affari fatti dalla ditta senza il suo tramite (affari indiretti) con la clientela da esso regolarmente visitata nella zona normalmente affidatagli oppure, ove non esista una zona determinata, con la clientela abitualmente e regolarmente da esso visitata.

Eventuali deroghe dovranno essere preventivamente concordate tra la ditta e il dipendente viaggiatore o piazzista.

La provvigione è dovuta anche sugli affari conclusi prima

della risoluzione o cessazione del rapporto e la cui esecuzione deve avvenire dopo la fine del rapporto stesso, salvo quanto disposto sopra.

Riposo settimanale.

Art. 28. — Il viaggiatore o il piazzista ha diritto al riposo settimanale ai sensi dell'art. 15 della legge 22 febbraio 1934, n. 370.

Qualora per ragioni di dislocazione non gli fosse possibile recarsi in famiglia per oltre un mese per godere il periodo di riposo avrà diritto di ottenere una licenza corrispondente ai giorni di riposo non fruiti, con facoltà di trasferirsi in famiglia a spese della ditta.

Il viaggiatore per l'estero, usufruirà del trattamento di cui sopra compatibilmente con la sua dislocazione e in seguito a particolari accordi con la ditta.

Diarie.

Art. 29. — La diaria fissa, escluse le spese di trasporto, costituisce ad ogni effetto almeno per il 40 % parte integrante della retribuzione.

Nessuna diaria è dovuta al viaggiatore quando è in sede a disposizione dell'azienda nella città ove egli risiede abitualmente.

Qualora però durante l'anno non sia stato mandato in viaggio per tutto il periodo convenuto contrattualmente gli sarà corrisposta una indennità per i giorni di mancato viaggio nella misura seguente:

a) se ha residenza nella stessa sede dell'azienda avrà una indennità nella misura di 2/5 della diaria;

b) se invece il viaggiatore, col consenso dell'azienda, ha la sua residenza in luogo diverso da quello ove ha sede l'azienda stessa, avrà diritto, oltre al trattamento di cui sopra, al riconoscimento delle maggiori spese sostenute per la eventuale permanenza nella città ove ha sede l'azienda per l'esecuzione dei compiti di cui alla lettera d) dell'art. 2.

Risoluzione del rapporto per mancati viaggi.

Art. 30. — Qualora il viaggiatore retribuito in tutto o in parte a provvigione fosse trattenuto in sede per oltre un terzo del tempo in cui dovrebbe rimanere in viaggio in base al suo contratto individuale di cui all'art. 2, il rapporto di impiego si intenderà risolto, su richiesta del viaggiatore stesso con diritto da parte di questi a considerarsi licenziato a tutti gli effetti e a percepire le relative indennità compresa quella di mancato preavviso.

Norme speciali.

Art. 31. — Oltre che al presente contratto collettivo di lavoro il viaggiatore o piazzista deve uniformarsi a tutte le altre norme che potranno essere stabilite dalla Direzione dell'Azienda, purchè non contengano modificazioni o limitazioni dei diritti derivanti al viaggiatore e piazzista dal presente contratto e che pertanto rientrano nelle normali attribuzioni del datore di lavoro. Tali norme in ogni caso, saranno portate a conoscenza del viaggiatore o piazzista.

Decorrenza e durata del contratto.

Art. 32. — Il presente contratto decorrerà dal 1° gennaio 1938-XVI ed avrà la durata di cinque anni; in caso di mancata disdetta un anno prima della scadenza, si intenderà tacitamente rinnovato di due anni in due anni.

Per la Confederazione Fasc. Industriali: G. VOLPI. — *Per la Federaz. Naz. Fasc. Addetti case deposito vendite e spedizioni:* A. VIRDIA, G. PANGONESI. — *R. DEL GIUDICE, M. BARBIERI (per la Confed. Fasc. Lavoratori commercio).*



